

Deroghe: **forma**

In materia di assicurazione, nella quale secondo la legge non è indennizzabile il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave dell'assicurato (art. 1900 cod. civ.), una clausola contrattuale che escluda l'indennizzabilità del sinistro anche per il caso di colpa lieve dell'assicurato - in cui rientra pure l'inosservanza della diligenza del buon padre di famiglia - assume valore limitativo della responsabilità dell'assicuratore, con la conseguenza che la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.

Sez. I, sent. n. 4041 del 11-05-1990, Tirrena Assicurazioni c. Natali (rv 467063).